



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEGLI ORTI URBANI COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 2 aprile 2014

S O M M A R I O

Art. 1 – Assegnazione.....	pag. 3
Art. 2 – Concessione	pag. 3
Art.3 - Caratteristiche dell'orto.....	pag. 3
Art.4 - Modalità di gestione dell'orto.....	pag.4
Art.5 - Obblighi e divieti.....	pag.4
Art.6 – Responsabilità.....	pag.4
Art.7 – Vigilanza.....	pag.5
Art.8 – Comitato.....	pag.5
Art.9 – Canone.....	pag.5
Art.10 – Cauzione.....	pag.5
Art.11- Revoca della concessione.....	pag.5
Art. 12 – Altri motivi di revoca della concessione	pag. 5
Art.13 – Disposizione finale.....	pag.6
Art.14 - Norma transitoria.....	pag.6

Art. 1 Assegnazione

I lotti da destinare ad orto vengono assegnati in uso mediante atto di concessione del Direttore del Settore competente agli aventi titolo previa formazione di graduatoria, formulata sulla base dell'ordine di arrivo delle domande, che possono essere presentate in qualsiasi momento dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Nella domanda il richiedente potrà indicare il lotto di orti preferito, di cui sarà tenuto conto nell'assegnazione.

Ai fini della precedenza farà fede data e numero di protocollo.

Possono presentare richiesta di assegnazione tutti i cittadini residenti aventi un'età minima di anni **65** e che non abbiano superato **85** anni di età, che non siano possessori di altro orto o terreno in proprietà sul territorio **di Garbagnate** Milanese. In ogni caso verrà assegnato un solo orto per nucleo familiare.

In caso di vacanza di concessione per qualsiasi motivo, si procederà all'assegnazione degli orti che si renderanno liberi, attingendo dalla graduatoria.

Art. 2 Concessione

La concessione avrà durata quinquennale e potrà essere *rinnovata, una volta sola, per altri 5 anni*, su richiesta scritta dell'interessato pervenuta tre mesi prima della scadenza della concessione, sempre che sussistano i requisiti previsti dall'art.1.

Data la provvisorietà della concessione, essendo l'area destinata a "verde attrezzato", l'Amministrazione, per motivi di necessità pubblica, con comunicazione scritta, potrà revocare la concessione stessa, dando 3 mesi di preavviso.

L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente. In caso di decesso dell'intestatario, la concessione può essere trasferita, **per il periodo residuo**, al coniuge o al convivente che ne faccia richiesta, sempre che sussistano per esso le stesse condizioni previste all'art. 1 del presente Regolamento, **ma non potrà essere rinnovata**.

La concessione viene a cessare automaticamente per coloro che si trasferiscono fuori dall'ambito territoriale comunale.

Allo scadere della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art. 3 Caratteristiche dell'orto

L'Amministrazione metterà a disposizione gli orti debitamente perimetrati e dotati di rete idrica principale per l'irrigazione, la cui spesa di consumo è compresa nel canone annuo.

La delimitazione interna degli orti sarà realizzata con fili di ferro e/o cordoli di cemento. In alternativa ciascun orto potrà essere recintato con rete verde termo plastificata, sostenuta da paletti di ferro, in accordo con i confinanti, e previa comunicazione scritta all' Ufficio Tecnico del Comune.

Ogni concessionario avrà in dotazione un capanno prefabbricato ad uso deposito attrezzi, la struttura non dovrà essere modificata in alcun modo. Non sono consentiti altri depositi oltre a quello previsto.

Intorno al perimetro dei casotti porta attrezzi è ammessa la costruzione di pensiline e/o pergolati che non superino l' altezza del casotto. La pensilina deve essere costruita in materiale tipo ondolux di colore verde e il pergolato di travi di legno.

Nell' orto può essere posizionato un lavabo delle dimensioni massime di cm 120x60.

Qualsiasi altra modifica o miglioria è soggetta all'autorizzazione dell' Ufficio Tecnico, Servizio Manutenzioni.

Art. 4 Modalità di gestione dell'orto

La lavorazione e conduzione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dall'assegnatario. L'orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito. All'interno di esso, non potranno essere allestite strutture per la cottura di cibi, né si potranno accendere fuochi di alcun genere.

Le particelle di terreno messe a disposizione dell'affittuario non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione, sotto pena di revoca immediata della concessione senza diritto di indennità.

Art. 5 Obblighi e divieti

a) E' vietato allevare e tenere animali all'interno degli orti.

b)- La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e per il solo autoconsumo. Inoltre, non potrà essere usata acqua proveniente da rogge o fontanili per l'irrigazione.

c) - Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare eventuali servizi e attrezzature collettive ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione: i cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati e tolti arbitrariamente, i confini devono essere curati e rispettati.

d) - Il concessionario si impegna a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici (esclusivamente quelli appartenenti alla III e IV classe tossicologica) ponendo la massima attenzione nella loro distribuzione affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini e le acque di irrigazione.

e) - Devono essere evitate quelle iniziative che sono nocive alla vita delle api, pipistrelli, uccelli e ricci. Tutti gli altri animali utili all'uomo devono essere protetti.

f) - E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione.

g) - Le immondizie vanno portate negli speciali contenitori messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale

h) - Il concessionario inoltre dovrà tenere pulite ed in buono stato di conservazione le parti comuni (viottoli) e precisamente le strisce aderenti e perimetrali al proprio appezzamento di terreno.

Inoltre:

- E' vietato depositare rifiuti o materiale vario, fuori dal proprio appezzamento di terreno.
- E' vietato piantumare alberi sia ornamentali che da fiore o frutto, nell'appezzamento assegnato.
- E' consentita la coltivazione di fiori (h. max cm. 100) su una superficie non superiore a 20 mq. dell'appezzamento.
- È vietato accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualunque genere.
- E' vietato installare gruppi elettrogeni, bombole a gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui.

Art. 6 Responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata

da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

Art. 7 Vigilanza

Il Comune provvederà, periodicamente, alla vigilanza ed al controllo della conduzione degli impianti gestiti dal concessionario, a mezzo di personale incaricato dalla Amministrazione Comunale. A tale scopo, l'Assemblea dei concessionari, su convocazione del Settore competente, dovrà nominare, a maggioranza dei presenti, un Comitato per la gestione degli orti composto da n.2 (due) rappresentanti per ogni lotto, che dovrà risolvere in prima istanza tutte le questioni relative alla conduzione degli orti stessi. Inoltre i rappresentanti avranno la responsabilità di fare ottemperare a tutti i concessionari le norme di conduzione previste nel regolamento e dovranno segnalare all'Amministrazione Comunale i casi non diversamente risolvibili e le infrazioni gravi comportanti revoca della concessione.

Il comitato dovrà essere rinnovato ogni tre anni. Almeno una volta all'anno dovranno riferire sull'andamento dell'incarico all'assessore referente.

Art.8 Comitato

È compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione Comunale;
- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;

Art. 9 Canone

Ogni concessionario dovrà pagare al Comune il canone annuale (o frazione a seconda della data in cui avviene l'assegnazione), quale concorso alle spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria. Per la manutenzione ordinaria la spesa sarà a carico del concessionario. Il canone, relativo agli anni successivi di concessione, dovrà essere versato entro il primo semestre di ogni anno e verrà aggiornato annualmente su base Istat.

Art. 10 Cauzione

L'assegnatario è tenuto al versamento di una cauzione pari ad **Euro 30.00 (trenta)** a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del presente regolamento, che verrà incamerata a titolo di penale in caso di mancato rispetto degli obblighi di quanto dovuto.

Art. 11 - Revoca

L'atto di concessione obbliga il Concessionario alla osservanza delle norme e condizioni di questo Regolamento. L'inosservanza costituisce motivo di revoca delle Concessioni.

Art. 12

Altri motivi di revoca della concessione

La concessione potrà essere revocata per i seguenti motivi:

- a) Per disdetta dell'interessato;
- b) Per morosità;
- c) Per trasgressione grave e ripetuta del regolamento;

- d) Per il non utilizzo dell'area;
- e) Per decesso dell'assegnatario.

La concessione sarà revocata immediatamente a chiunque venga colto a prelevare prodotti da altri orti.

Art. 13 Disposizione finale

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni e decisioni prese dall'Amministrazione Comunale pena la decadenza dell'assegnazione.

Art.14 Norma transitoria

Per le concessioni in essere rilasciate da più di cinque anni, si procederà, previa richiesta scritta dell'interessato, al rinnovo per una volta soltanto, per ulteriori 5 anni, come previsto dall'art.2 del presente regolamento, sempre che sussistano per il concessionario i requisiti previsti per il rilascio.

Le graduatorie in essere al momento delle modifiche apportate al presente regolamento, saranno unificate, previo sorteggio, e resteranno valide per le future assegnazioni, sino ad esaurimento, sempre che sussistano per i richiedenti le condizioni previste dal presente regolamento.